

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **336/1991** (ECLI:IT:COST:1991:336)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **05/06/1991**; Decisione del **10/07/1991**

Deposito del **11/07/1991**; Pubblicazione in G. U. **24/07/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17515**

Atti decisi:

N. 336

ORDINANZA 10-11 LUGLIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: prof. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze) promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Basei Arturo iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza in data 22 gennaio 1991, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 14 gennaio 1991 n. 7 nella parte in cui non prevede la possibilità di sanare in via amministrativa le violazioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1982 n. 516 verificatesi prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

che tale impossibilità, impedendo di considerare depenalizzata la predetta violazione (ai sensi del combinato disposto dai precedenti artt. 4, 5 e 7 comma 2), determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri reati anch'essi depenalizzati, ma per i quali è invece espressamente prevista la sanatoria in via amministrativa;

che non si è costituita la parte, ma ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile;

Considerato che il decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64, serie generale, del 16 marzo 1991;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, ordinanze nn. 75 e 84 del 1990), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.